

DECRETO RETTORALE N. 1560

Modifiche al “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato”

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il Codice etico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale n. 9350 del 18 ottobre 2011, e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 6, commi 7 e 8 e l’art. 24, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79;
- visto il decreto n. 9124 del 10 ottobre 2022, recante: <<Modifiche al “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato”>>;
- vista la delibera adottata dal Senato Accademico, nell’adunanza del 16 giugno 2025;
- vista la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 18 luglio 2025,

DECRETA

Articolo unico

Il “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato” assume la nuova formulazione di cui all’**allegato** documento, parte integrante del presente decreto.

Milano, 1° settembre 2025

IL RETTORE
(Prof.ssa Elena Beccalli)
F.to: E. Beccalli

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Nusiner)
F.to: P. Nusiner

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni, e nel rispetto del Codice etico dell'Ateneo, la stipula di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica.

Art. 2 Tipologie contrattuali

I contratti hanno le seguenti tipologie:

- a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte;
- b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che alternativamente:
 - b.1) hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a);
 - b.2) hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b.3) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
 - b.4) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi alternativamente:
 - di contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
 - di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - di borse post dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
 - di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

I contratti di cui alle precedenti lettere a) e b) possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

La determinazione dei compiti didattici è definita annualmente dal Consiglio della facoltà nel rispetto di quanto previsto nelle Disposizioni per il conferimento delle attività di didattica ufficiale, integrativa e di supporto.

I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 2 bis Modalità di conferimento

I contratti di cui al precedente articolo 2 sono conferiti previo espletamento di procedure di



valutazione indette con specifici bandi di cui ai successivi articoli da 3 a 7.

Le procedure di conferimento dei contratti di cui al precedente comma sono attivate su proposta motivata del Consiglio della facoltà interessato, sentito il Senato accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, con delibera dell'Organo direttivo competente che verifica altresì l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

I contratti di cui al precedente articolo 2 possono essere altresì conferiti, senza ricorrere allo svolgimento di procedure di valutazione, mediante chiamata diretta di studiosi - in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 -, secondo le procedure di cui al successivo articolo 7 bis.

Art. 3 **Bando**

Il bando per il conferimento del contratto mediante valutazione è adottato dal Rettore.

Il bando, tra l'altro, deve indicare:

- la tipologia del contratto e il regime di impegno richiesto (tempo pieno o tempo definito);
- il settore concorsuale e un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- informazioni dettagliate sulle funzioni, sui diritti, sui doveri e sul trattamento economico e previdenziale. Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, le specifiche competenze cliniche richieste e la struttura presso la quale tale attività sarà svolta;
- la sede di servizio;
- il Responsabile del procedimento concorsuale;
- che, ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del presente regolamento, non sono ammessi a partecipare alla valutazione coloro che hanno già fruito di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi;
- che, ai sensi di quanto previsto dal tredicesimo comma dell'articolo 7 del presente regolamento, il conferimento del contratto e la presa di servizio sono subordinati alla verifica che il soggetto non superi il numero di anni di cui al precedente alinea.

Il bando potrà inoltre prevedere:

- l'indicazione di uno specifico ambito di ricerca;
- la lingua o le lingue straniere la cui conoscenza è richiesta, nonché, per i candidati non in possesso di un titolo di studio - di scuola secondaria superiore o di laurea - conseguito in lingua italiana, la conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana;
- che l'attività di didattica e di ricerca svolta, nel medesimo settore concorsuale, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, costituisca specifico titolo di valutazione ai fini del conferimento dei contratti di cui all'articolo 2, lettera b).

Nel caso in cui il bando preveda un numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, tale numero, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, non può essere inferiore a dodici.

Art. 4 **Requisiti di ammissione**

Sono ammessi a partecipare alla valutazione i soggetti italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

Non sono ammessi a partecipare alla valutazione:

- i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio;
- coloro che hanno già fruito di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con l'Università Cattolica o con altri atenei nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi in cui l'assegno di ricerca è stato fruito in coincidenza con un dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso di dottorato;
- coloro che versino in una delle cause di incompatibilità stabilite dal Codice etico dell'Ateneo.

Art. 5 **Presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione alla valutazione devono essere inviate al Rettore secondo le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, previsti dal bando. Il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il bando è contemporaneamente reso pubblico sul sito internet dell'Ateneo ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) il *curriculum* scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni;
- b) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

Art. 6 **Commissione esaminatrice**

La Commissione esaminatrice è nominata – garantendo ove possibile una equilibrata rappresentanza di donne e uomini – dal Rettore con proprio decreto ed è composta da tre membri, proposti dal Consiglio della facoltà che ha richiesto il bando, appartenenti ai ruoli dei professori universitari e inquadrati nello stesso settore concorsuale oggetto del bando ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, di cui:

- almeno due appartenenti al ruolo dei professori universitari di I fascia;
- almeno due non incardinati in Università Cattolica.

Su proposta del Consiglio della facoltà interessata il numero dei componenti della Commissione esaminatrice può essere elevato a cinque membri, appartenenti ai ruoli dei professori universitari e inquadrati nello stesso settore concorsuale oggetto del bando ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, di cui:

- almeno tre appartenenti al ruolo dei professori universitari di I fascia;
- almeno tre non incardinati in Università Cattolica.

La nomina quali componenti della Commissione di professori appartenenti ad Università straniere è subordinata alla verifica, da parte del Consiglio di facoltà, della corrispondenza - sulla base di tabelle definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca - della qualifica al titolo italiano di professore universitario di I o di II fascia, e della riconducibilità delle funzioni svolte al settore concorsuale oggetto del bando ovvero a uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.

Possono essere individuati quali membri della Commissione esaminatrice solo coloro che risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010.

Con il decreto rettorale di cui al primo comma è inoltre designato, su proposta del Consiglio di facoltà, il membro della Commissione che ha il compito di convocare la prima riunione e di dare avvio ai lavori entro trenta giorni dalla data di emanazione del medesimo decreto.

In caso di mancato insediamento della Commissione entro il termine di cui al precedente comma, il Rettore può nominare una nuova Commissione con le modalità del presente articolo.

La Commissione esaminatrice individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.

Art. 7 **Valutazione dei candidati**

La Commissione esaminatrice nella prima riunione determina i criteri da utilizzare nella valutazione dei candidati attenendosi a quanto specificato dal bando e secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal Ministero dell'Università e della Ricerca con proprio decreto.

Tali criteri sono resi pubblici sul sito internet dell'Ateneo almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione esaminatrice.

La valutazione preliminare dei candidati viene effettuata dalla Commissione esaminatrice con motivato giudizio sui titoli, sul *curriculum* scientifico professionale e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.

A seguito della valutazione preliminare, la Commissione determina l'ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

I candidati ammessi alla discussione sono quindi convocati almeno 20 giorni prima della data stabilita.

Durante la discussione è accertata inoltre la conoscenza della lingua o delle lingue eventualmente richieste.

A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice redige la graduatoria finale con l'indicazione dell'eventuale vincitore.

I lavori della Commissione esaminatrice devono concludersi entro 90 giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 90 giorni il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, nomina una nuova Commissione con le modalità di cui al precedente art. 6.

Gli atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. Gli atti della procedura di valutazione sono approvati con decreto rettorale.

Il Consiglio di facoltà, considerate le funzioni didattiche, scientifiche e, ove previste, assistenziali per le quali è stata bandita la procedura e valutate le esigenze della Facoltà, può:

- formulare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la proposta di chiamata del candidato indicato dalla Commissione esaminatrice. La proposta è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale provvederà;
- non procedere alla chiamata.

I contratti - previa verifica da parte dell'Assistente ecclesiastico generale, mediante apposito colloquio, dell'adesione ai principi ispiratori dell'Ateneo - sono conferiti con provvedimento del Rettore.

Il conferimento del contratto e la presa di servizio sono subordinati alla verifica che il soggetto non abbia già fruito di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, - con l'Università Cattolica o con altri atenei nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi in cui l'assegno di ricerca è stato fruito in coincidenza con un dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso di dottorato.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 7 bis (Chiamata diretta di studiosi)

I Consigli di facoltà possono proporre il conferimento dei contratti di cui al precedente articolo 2 mediante chiamata diretta:

- di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca;
- di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unione europea e da altre organizzazioni internazionali.

La motivata proposta di conferimento dei contratti è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale, sentito il Senato accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, provvederà previa verifica dell'effettiva disponibilità finanziaria e della congruità con

le linee di programmazione dell'Ateneo.

La delibera dell'Organo direttivo è trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca per l'acquisizione del prescritto nulla osta.

In caso di esito positivo i contratti - previa verifica da parte dell'Assistente ecclesiastico generale, mediante apposito colloquio, dell'adesione ai principi ispiratori dell'Ateneo - sono conferiti con provvedimento del Rettore.

Il conferimento del contratto e la presa di servizio sono subordinati alla verifica che il soggetto non abbia già fruito di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, - con l'Università Cattolica o con altri atenei nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi in cui l'assegnamento di ricerca è stato fruito in coincidenza con un dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso di dottorato.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 8 **Proroga contrattuale**

Il contratto di cui al precedente articolo 2, lettera a), è prorogabile, per soli due anni, per una sola volta, con provvedimento del Rettore, su proposta del Consiglio della facoltà interessata.

La proposta è corredata dalla valutazione positiva dell'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore a tempo determinato effettuata da una Commissione sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministero.

Ai fini della proroga, il Rettore, entro 120 giorni dalla scadenza del contratto, nomina, su designazione del Consiglio della facoltà competente, i membri della Commissione di cui al precedente comma. La Commissione è composta - garantendo ove possibile una equilibrata rappresentanza di donne e uomini - da tre membri, appartenenti ai ruoli dei professori universitari e inquadrati nello stesso settore concorsuale oggetto della valutazione ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, di cui:

- almeno due appartenenti al ruolo dei professori universitari di I fascia;
- almeno due diversi dai componenti la Commissione esaminatrice che ha espletato le procedure di valutazione a seguito delle quali è stato conferito il contratto;
- almeno due non incardinati in Università Cattolica.

La nomina quali componenti della Commissione di professori appartenenti ad Università straniere è subordinata alla verifica, da parte del Consiglio di facoltà, della corrispondenza - sulla base di tabelle definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca - della qualifica al titolo italiano di professore universitario di I o di II fascia, e della riconducibilità delle funzioni svolte al settore concorsuale oggetto del bando ovvero a uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.

Possono essere individuati quali membri della Commissione solo coloro che risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010.

La Commissione può anche acquisire uno o più giudizi sulla produzione scientifica del ricercatore a tempo determinato da parte di esperti, di levatura nazionale e internazionale.

I lavori della Commissione devono concludersi entro il 60° giorno precedente alla scadenza del contratto.

La proroga del contratto è subordinata alla verifica che il soggetto non abbia già fruito di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, - con l'Università Cattolica o con altri atenei nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - per un periodo che, sommato alla durata della proroga, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi in cui l'assegno di ricerca è stato fruito in coincidenza con un dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso di dottorato.

Art. 9 **Stato giuridico**

Fermo restando quanto stabilito nel presente regolamento, ai ricercatori a tempo determinato si applicano le norme dello Statuto, del regolamento generale di Ateneo, del Codice etico dell'Ateneo e degli altri regolamenti dell'Università concernenti i ricercatori universitari, fatte salve specifiche delibere adottate dagli Organi accademici e direttivi e quanto di seguito riportato.

- 1) Per quanto concerne l'afferenza ai Dipartimenti e agli Istituti e la partecipazione ai rispettivi Consigli:
 - a) a seguito della stipula del contratto i ricercatori a tempo determinato potranno afferire in via primaria e in via secondaria ai Dipartimenti e agli Istituti e i rispettivi Consigli si pronunceranno in ordine alle richieste dei medesimi;
 - b) le richieste di afferenza devono essere presentate anche se il ricercatore a tempo determinato risultava già afferente a Dipartimenti e Istituti in quanto professore a contratto;
 - c) coloro che risulteranno afferenti in via primaria a un Dipartimento, a seguito della pronuncia del relativo Consiglio circa la richiesta di afferenza, saranno a tutti gli effetti componenti il Consiglio medesimo;
 - d) coloro che risulteranno afferenti in via primaria a un Istituto, a seguito della pronuncia del relativo Consiglio circa la richiesta di afferenza, dovranno essere a tutti gli effetti inclusi negli elenchi dell'elettorato attivo e passivo in occasione delle relative elezioni che verranno indette per la designazione delle rappresentanze dei ricercatori universitari;
 - e) coloro che risulteranno afferenti in via secondaria a un Dipartimento o a un Istituto potranno essere invitati dal rispettivo Consiglio a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni.
- 2) I ricercatori a tempo determinato saranno inclusi, ove non diversamente disciplinato da disposizioni di legge, negli elenchi dell'elettorato attivo e passivo in occasione delle elezioni che verranno indette per la designazione delle rappresentanze dei ricercatori nei diversi organi dell'Ateneo.
- 3) I ricercatori a tempo determinato possono accedere ai fondi di ricerca con le stesse modalità previste per i ricercatori universitari confermati.
- 4) I ricercatori a tempo determinato sono tenuti alla compilazione degli stessi registri delle attività didattiche e di ricerca cui sono tenuti i ricercatori universitari.



- 5) Ai ricercatori a tempo determinato non può essere riconosciuto il titolo di professore aggregato.
- 6) Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per il regime a tempo pieno e 750 ore per il regime a tempo definito.

Art. 10 **Trattamento economico**

Il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 2, lettera a), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.

Per i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 2, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è determinato dal Consiglio di amministrazione dell'Università Cattolica, a seconda del regime di impegno, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 11 **Incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi**

I contratti di cui al presente regolamento sono incompatibili:

- con altri rapporti di lavoro subordinato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 9 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- con attività libero professionale nel caso di regime di tempo pieno;
- con lo svolgimento del dottorato di ricerca o con la fruizione di borse di ricerca post laurea o post dottorato e con gli assegni di ricerca.

Ai ricercatori a tempo determinato è consentito lo svolgimento di incarichi esterni nel rispetto del "Regolamento per il conferimento di incarichi esterni ai professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori universitari".

Art. 12 **Brevettazione**

L'eventuale realizzazione, nell'espletamento della propria attività, da parte dei titolari dei contratti di cui al presente regolamento, di un'innovazione suscettibile di brevettazione, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia e alle disposizioni regolamentari adottate dall'Università Cattolica.

